

Il requisito della continuità

A cura della Commissione di studio revisione legale

Dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Forlì

Agenda

- Verifica del requisito di continuità
- La continuità aziendale nel bilancio - il punto di vista degli amministratori
- La continuità aziendale nel bilancio - il punto di vista dei revisori
- Tipologie di continuità
- Responsabilità del revisore
- Valutazione del giudizio della direzione
- OIC 5 e ISA 570
- Indicatori finanziari
- Indicatori gestionali
- Altri indicatori
- Strumenti idonei a rilevare dubbi circa la continuità aziendale
- Circostanze di allerta
- Azioni da intraprendere in caso di dubbi in merito alla continuità
- Contratti di prestito
- Fattori mitiganti
- Esempi
- Schede di lavoro del revisore sul monitoraggio della continuità aziendale
- Linee guida per il sindaco revisore alla luce degli Isa Italia
- Il controllo del sistema interno
- Le fasi di controllo e acquisizione documenti
- Information request list
- Lettera di attestazione
- Procedure di revisione complementari
- Procedure “aggiuntive” contemplate dal Principio di revisione (Isa Italia) 570
- Il nuovo Oic 11 «Finalità e postulati del bilancio di esercizio»
- La revisione nelle imprese di minori dimensioni
- La relazione unitaria
- Conclusioni

Verifica del requisito di continuità

La verifica dell'esistenza del requisito di continuità aziendale è responsabilità degli amministratori.

Tuttavia, l'organo di controllo è chiamato ad attivare periodicamente una procedura di valutazione della presenza di continuità aziendale, principio fondamentale tanto nella redazione del bilancio quanto nella gestione dell'impresa.

In particolare, il rispetto del principio di continuità è determinante sia per il revisore, che deve esprimere un giudizio sul bilancio, sia per il collegio sindacale, che deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

In altre parole, anche se il quadro normativo di riferimento non dispone esplicitamente, una valutazione specifica da parte della direzione è necessaria, in quanto il presupposto della continuità aziendale è principio fondamentale per la redazione del bilancio.

La continuità aziendale nel bilancio - il punto di vista degli amministratori


Nella fase di predisposizione del bilancio, gli amministratori, possono trovarsi di fronte ai seguenti scenari

elaborazione del bilancio sul presupposto della continuità aziendale, con ragionevole aspettativa che la società continui a operare in futuro. Le possibili incertezze, non significative e senza impatto sulla continuità aziendale, possono essere descritte nella Relazione sulla gestione, commentando le circostanze che hanno condotto gli amministratori a considerare superabili i dubbi di continuità

elaborazione del bilancio nel presupposto della continuità aziendale, pur in presenza di fattori che fanno sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa a poter operare in futuro. Gli amministratori, in Nota integrativa, dovranno commentare tanto origine e natura delle incertezze, quanto le valutazioni che consentono di elaborare il bilancio nel presupposto di continuità, indicando con precisione le iniziative intraprese per superare tale situazione (i.e. ricapitalizzazione, riduzione dei costi, ristrutturazione del debito, cessione di attività, etc.)

elaborazione del bilancio senza presupposto della continuità aziendale, poiché non si rinvergono condizioni di futura operatività. In questo caso, il bilancio è redatto secondo criteri diversi da quelli di funzionamento e gli amministratori descriveranno le conclusioni raggiunte e i Principi contabili adottati in assenza di continuità (liquidazione)


La continuità aziendale nel bilancio - il punto di vista dei revisori



Partendo dagli elementi probativi raccolti nel corso del proprio lavoro, il revisore valuta il verificarsi di un'incertezza significativa sulla capacità dell'azienda a continuare la propria attività



Per incertezza significativa si intende un impatto potenziale per cui, secondo il giudizio del revisore, si rende necessario fornire ulteriori informazioni per evitare che il bilancio non induca in errore il lettore



La continuità aziendale nel bilancio - il punto di vista dei revisori

Il Principio di revisione (Isa Italia) 570, continuità aziendale, è il principale riferimento per individuare gli obiettivi e le regole da rispettare in tema di continuità aziendale.



Nell'ambito delle funzioni di revisore legale, il sindaco-revisore deve acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati sull'utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale.



In tale ambito, il sindaco-revisore dovrà porre in essere attività che permettano di effettuare alcune considerazioni circa la capacità del management di condurre l'azienda con continuità nel tempo e identificare tutte quelle circostanze e quegli indicatori (gestionali, finanziari e di altro tipo) che possano mettere a rischio la continuità aziendale.



In estrema sintesi, il sindaco-revisore deve considerare, partendo da una valutazione del rischio, se vi siano circostanze o eventi che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare a operare come un'entità in funzionamento.



Tipologie di continuità

continuità aziendale sostenibile nonostante un'incertezza significativa

- Il revisore valuta se la chiusura contabile fornisce una descrizione corretta dei principali fatti o condizioni suscettibili di mettere in dubbio la continuità aziendale, così come dei piani della direzione, e indica che un'incertezza significativa pesa sulla capacità dell'azienda di continuare l'attività

continuità aziendale non sostenibile

- Il revisore, in questo caso, formulerà un'opinione negativa, indipendentemente da eventuali informazioni fornite

limitazione di controllo

- Laddove la direzione limiti il lavoro del revisore ma sia comunque possibile formulare un'opinione, è necessario dichiarare tale difficoltà nel reperire informazioni

Responsabilità del revisore

L'Isa Italia n. 570 individua la responsabilità del revisore in due momenti

Acquisizione di elementi probativi sufficienti e adeguati sull'utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale

accertamento dell'eventuale esistenza di incertezze significative riguardo alla continuità aziendale


Se la direzione ha già effettuato una valutazione preliminare, il revisore deve discuterla con la direzione stessa



Nel pianificare le attività di revisione deve valutare l'attendibilità dell'ipotesi di continuità aziendale utilizzata dalla direzione valutando l'esistenza di fatti o eventi suscettibili di mettere in dubbio la continuità aziendale ed eventualmente adattare la sua valutazione dei rischi, ricorrendo a procedure di revisione supplementari

Valutazione del giudizio della direzione

Il revisore deve analizzare la valutazione fatta dalla direzione in merito alla capacità dell'azienda di continuare la sua attività su un arco temporale esteso in 12 mesi e sulla base dei risultati aziendali.



Nel caso siano rilevati eventi suscettibili di mettere in dubbio la continuità aziendale, il revisore deve verificare presso la direzione condizioni o fatti manifestati posteriormente al periodo considerato per la sua valutazione, suscettibili di mettere in dubbio la continuità aziendale.

OIC 5 e ISA 570

OIC 5

Il Principio contabile nazionale Oic 5 definisce l'azienda in continuità un complesso funzionante e destinato a continuare a funzionare almeno per i 12 mesi successivi alla data di riferimento del bilancio.



Il Principio contabile internazionale Ias 1 prevede invece che la direzione aziendale valuti la capacità dell'impresa di operare come entità in funzionamento per almeno 12 mesi dalla data di approvazione del bilancio.


ISA 570

Il Principio di revisione 570 contiene un elenco dettagliato delle verifiche da attuare, suddiviso in 3 categorie:

1. indicatori finanziari

2. indicatori gestionali

3. altri indicatori



Questi controlli dovrebbero essere parte integrante delle procedure di redazione del bilancio adottate dagli amministratori per ottenere un quadro veritiero e corretto dei reali risultati di gestione e percepire in anticipo eventuali segnali di crisi.

Indicatori finanziari

eccedenza di debiti, perdite, svalutazioni o capitale circolante netto negativo

incapacità di pagare i fornitori e gli altri creditori alla scadenza o modifiche nelle forme di pagamento

difficoltà nel rispetto delle condizioni dei prestiti (scadenza a breve termine di finanziamenti senza che l'azienda abbia la capacità di rimborsarli o la possibilità di riscadenzarli)

ricorso eccessivo a finanziamenti a breve termine per finanziare investimenti a lungo termine

indizi di ritiro del sostegno finanziario da parte dei fornitori e di altri creditori

indici di equilibrio economico-finanziario negativi o in costante peggioramento

impossibilità di incassare i crediti per rischio insolvenza di clienti

flussi finanziari netti negativi o incapacità di generare liquidità

diminuzione del valore aggiunto rispetto al fatturato e del fatturato per addetto

rallentamento degli indici di rotazione e redditività

Indicatori gestionali

dimissioni di consiglieri o
conflittualità decisionale

perdite di *top manager*

perdita di fasce di mercato,
di concessioni, di licenze, di
clienti o di fornitori
importanti

difficoltà produttive come
carenza di personale o
mancanza di scorte di
materiale

procedimenti di natura
legale e/o fiscale che in caso
di esito negativo
porterebbero a richieste che
non potranno essere
soddisfatte

cambiamenti legislativi o
politici sfavorevoli

Altri indicatori

mancato/incerto rinnovo di concessioni/autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa

nuove leggi che possono risultare pregiudizievoli dell'attività svolta

contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l'impresa non è in grado di rispettare.

Strumenti idonei a rilevare dubbi circa la continuità aziendale

bilanci di verifica e bilanci intermedi

proiezioni finanziarie circa l'evoluzione della liquidità e della capacità dell'impresa di fare fronte ai propri impegni

analisi periodica dei dati relativi agli ordini e alle vendite

analisi degli affidamenti e dell'indebitamento bancario

analisi del Rendiconto finanziario e delle previsioni di cassa

analisi dei principali contratti aziendali

piani strategici, piani operativi e budget più o meno complessi

altri strumenti di analisi di bilancio

Circostanze di allerta

Laddove si riscontrino difficoltà nel proseguire l'attività, i primi interventi sono di stabilire se rinnovare la fiducia agli amministratori o sostituirli, nonché valutare nuovi apporti di capitale di rischio.



Laddove si valuti invece la possibilità di cessare l'attività aziendale, sarà necessario cambiare i criteri di redazione del bilancio, che si trasformeranno in valori di presunto realizzo delle attività e di estinzione delle passività.



Inoltre, se il revisore ravvisa un ritardo importante nella firma e nell'approvazione della chiusura contabile con riferimento alla data del bilancio ne deve esaminare le ragioni.



Se il ritardo dipende da fatti o condizioni legati alla valutazione della capacità di continuare l'attività aziendale, il revisore giudica se si rendono necessarie procedure di revisione complementari, riportando adeguatamente nelle proprie carte di lavoro le considerazioni effettuate in merito alla continuità aziendale.



Azioni da intraprendere in caso di dubbi in merito alla continuità

rivedere criticamente i piani d'azione (ad esempio alienazione di attivi, contrazione di prestiti, ristrutturazione dei debiti, riduzione o rinvio di investimenti o spese, aumento del capitale)


ottenere una dichiarazione scritta dalla direzione relativa ai piani d'azione

assumere gli elementi probativi sufficienti e adeguati per confermare o invalidare l'esistenza di un'incertezza significativa sulla continuità aziendale

Le procedure applicabili possono comportare l'analisi e la discussione con la direzione dei cash-flow e dei risultati previsti nonché di altre informazioni prospettiche, verificando l'affidabilità del sistema che fornisce tali informazioni e la ragionevolezza delle ipotesi considerate, confrontandole con i periodi già trascorsi

Contratti di prestito

Occorrerà poi verificare le condizioni dei contratti di prestito al fine di evitarne il mancato rispetto contrattuale, leggere i verbali delle sedute degli organi dell'azienda, circularizzare i consulenti al fine di rilevare potenziali passività finanziarie, nonché monitorare che le azioni intraprese siano conformi ai piani d'azione




Il revisore deve comprendere se ci sono dubbi sulla capacità del cliente di continuare l'attività valutando se i risultati della pianificazione, identificando dubbi sulla capacità cliente di continuare l'attività


Fattori mitiganti



Esempi



Un esempio di difficoltà a proseguire l'azienda può essere quello di una società immobiliare che realizza un unico immobile, il cui stadio di lavorazione si è però interrotto nella fase precedente la copertura del tetto. Il valore dell'immobile è sicuramente al di sopra del 50% del costo ultimato ma, in caso di assenza di continuità aziendale, detto valore è destinato a ridursi ben al di sotto del 50%.



Un altro esempio può essere dato dalla perdita di un importante fornitore o dalla circostanza che la società compensa la propria incapacità di saldare debiti ricorrenti con flussi di liquidità alternativi, derivanti dalla cessione di *assets* estranei al processo produttivo, oppure aumenti di capitale, ridefinizione dei termini di rimborso dei prestiti (incastonati in un piano di riassetto), difficoltà nell'incasso di crediti commerciali etc..

Schede di lavoro del revisore sul monitoraggio della continuità aziendale

Considerate le crescenti responsabilità attribuite dalla giurisprudenza (in merito richiamiamo le recenti sentenze del Tribunale di Milano [n. 1323/2017](#) e [n. 2043/2017](#)) il rispetto del requisito della continuità aziendale è oggi un tema oggetto di particolare attenzione da parte degli organi di controllo sociali



Al fine di supportare gli organi di controllo in questa particolare fase di verifica il Cndcec, nel luglio 2016, ha pubblicato le *“Linee guida per il Sindaco-Revisore alla luce degli Isa Italia”* che, tra l’altro, contengono due schede particolarmente interessanti: l’Allegato 1 *“Questionario relativo all’identificazione, comprensione e valutazione degli elementi di criticità sulla continuità aziendale”* e l’Allegato 2 *“Programma di lavoro relativo a procedure aggiuntive in presenza di dubbi significativi sulla continuità aziendale”*

Schede di lavoro del revisore sul monitoraggio della continuità aziendale

Più recentemente, invece, la Commissione controllo societario dell'Odcec di Milano ha pubblicato il Quaderno N° 71 *“Il monitoraggio continuativo del presupposto di continuità aziendale e la segnalazione tempestiva dello stato di crisi da arte degli organi di vigilanza e controllo societario - Guida in materia di sistemi di allerta preventiva”* in cui si propone un interessante approfondimento in merito al monitoraggio della continuità aziendale. Il Quaderno riporta un elenco non esaustivo dei principali indicatori di anomalie rilevanti la cui presenza, ripetuta e concomitante, deve indurre l'organo di controllo ad attivare, senza indugio, la procedura di allerta interna

Schede di lavoro del revisore sul monitoraggio della continuità aziendale

Oltre al documento, è possibile scaricare 2 utili carte di lavoro per la revisione: la “*Scheda di rilevazione delle anomalie rilevanti*” (file pdf) e “*Il modello di adeguata verifica – versione 3.0*” (file excel)



Quest’ultimo documento, in particolare, fornisce un profilo del rischio aziendale attraverso il cd. *early warning*, modello basato sul monitoraggio di diversi fattori tra cui pagamenti, rapporti con soggetti finanziari e controparti negoziali e anomalie gestionali


Altrettanto interessante risulta l’Appendice B (cd. *Information request list*) relativa alla documentazione da ottenere dagli organi di amministrazione e direzione



Si segnala che il primo documento della lista è la dichiarazione cd. *Lettera di attestazione*, ex artt. 1227 e 2409, cod. civ. in cui riconoscere la responsabilità riguardo la completezza, autenticità e attendibilità della documentazione messa a disposizione. Il Quaderno riporta un esempio di tale lettera nell’appendice C

Linee guida per il sindaco revisore alla luce degli Isa Italia

Secondo le “*Linee guida per il sindaco revisore alla luce degli Isa Italia*” pubblicate dal Cndcec nel luglio 2016, mentre alcuni indicatori di per sé rappresentano un evidente campanello d’allarme - come il caso di mancati pagamenti alla scadenza delle rate di un mutuo - l’analisi di altri indicatori può talvolta richiedere un certo grado di attenzione e una capacità interpretativa da parte del sindaco-revisore.



Linee guida per il sindaco revisore alla luce degli Isa Italia

Ad esempio, il capitale circolante netto potrebbe risultare positivo solo per effetto di un incremento anomalo delle rimanenze di magazzino. In alcuni casi, ciò potrebbe essere il sintomo di uno stato di malessere dell'impresa, con la conseguente necessità di approfondire se lo stesso sia dovuto a fatti contingenti, che non mettono in discussione i presupposti della continuità aziendale, o se, viceversa, sia dovuto a fatti strutturali, quali, ad esempio, una forte contrazione delle vendite a cui non è corrisposta una uguale riduzione della produzione.

Un evento apparentemente non pregiudizievole, come il pericoloso approssimarsi ai limiti stabiliti da un *covenant*, senza, quindi, che si verifichi la violazione dello stesso, potrebbe, ad esempio, rivelarsi sintomatico di una problematica in merito alla continuità aziendale. La circostanza potrebbe, inoltre, essere aggravata da un'inadeguata informativa resa dagli amministratori nel progetto di bilancio oggetto di revisione.

Linee guida per il sindaco revisore alla luce degli Isa Italia

Ancora, le “*Linee guida per il sindaco revisore alla luce degli Isa Italia*” pubblicate dal Cndcec nel luglio 2016 illustrano che, quando il piano dettagliato manca totalmente o è riferito a un periodo inferiore ai 12 mesi, il sindaco-revisore è comunque tenuto a interloquire con la direzione, ad esempio mediante discussioni o indagini, o ispezioni documentali, esaminando ordini ricevuti da clienti, accordi con le banche e altri finanziatori, valutandoli in relazione alla loro fattibilità.

Nel caso d’imprese di dimensioni minori, un sostegno permanente da parte di proprietari-amministratori è spesso importante ai fini della capacità dell’impresa di continuare a operare come un’entità in funzionamento.

Linee guida per il sindaco revisore alla luce degli Isa Italia

Ad esempio, la continuità aziendale di un'impresa in difficoltà finanziaria può dipendere dal fatto che un prestito del proprietario-amministratore sia subordinato a quelli ricevuti da altri finanziatori, o dal suo impegno a coprire future perdite. In questi casi, il sindaco-revisore può acquisire appropriati elementi probativi documentali sull'intenzione del proprietario-amministratore e valutare la capacità dello stesso all'impegno assunto per il sostegno dell'impresa.

Situazione simile si può presentare nel caso di gruppi, quando la continuità aziendale dell'impresa dipenda da finanziamenti di importo significativo da parte della società controllante, o dal suo impegno ed effettiva capacità di coprire perdite future.

Linee guida per il sindaco revisore alla luce degli Isa Italia

Un'altra situazione in cui è richiesta una attenta vigilanza da parte del sindaco-revisore riguarda la restituzione dei finanziamenti concessi dai soci a una Srl, ovvero ai soci di Spa di modeste dimensioni con compagini societarie a base familiare o individuali, in ogni caso, come società chiuse.

In questi casi, l'articolo 2467, cod. civ. prevede che i rimborsi dei finanziamenti dei soci, effettuati in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulti un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, siano postergati rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

La vigilanza sul sistema di controllo

Il Collegio sindacale monitora la continuità attraverso la vigilanza sull'adeguatezza del sistema di controllo e degli assetti organizzativi, rilevando tempestivamente segnali che facciano emergere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa.



L'adeguatezza delle procedure per rilevare segnali di crisi rientra infatti tra le caratteristiche di un assetto organizzativo adeguato, la cui valutazione dovrà essere riportata anche nella redazione della Relazione al bilancio in base all'articolo 2429, cod. civ..

Per il revisore, invece, il presupposto della continuità aziendale rientra nelle procedure di *risk assessment* in cui, nella comprensione generale dell'impresa e del contesto in cui opera, si valutano i rischi di errori significativi. Ad esempio:

il principio di revisione 315 indica tra i rischi di errori significativi i problemi di continuità aziendale e di liquidità connessi alla perdita di clienti significativi;

il Principio di revisione 570 (continuità aziendale) e il Principio contabile nazionale Oic 5 (bilanci di liquidazione) elencano alcuni indicatori convenzionali utili agli organi di controllo per verificare se sussiste il presupposto di continuità aziendale.

Il controllo del sistema interno

Un corretto sistema di controllo interno, soprattutto in una situazione di pre-crisi, dovrebbe in linea di massima comprendere

i prospetti di sintesi che forniscano la base per analisi degli scostamenti tra dati preventivi e consuntivi. Tali dati dovrebbero essere elaborati tempestivamente a livello mensile e focalizzarsi, anzitutto, sull'entità delle vendite, dei flussi di cassa, del risultato di periodo e del patrimonio netto

un documento formale che identifichi gli scostamenti significativi tra dati preventivi e consuntivi, le loro cause e le possibili azioni correttive

La predisposizione di un piano a supporto del superamento delle difficoltà e della correttezza del presupposto della continuità aziendale non avrebbe senso senza una adeguata opera di monitoraggio

Le fasi di controllo e acquisizione documenti

Il momento in cui il revisore è chiamato a valutare l'adeguatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale è duplice, in quanto l'attenzione andrà posta sia nel momento di predisposizione del bilancio che durante l'intero processo di revisione.



In altre parole, la responsabilità del revisore è quella di acquisire elementi probativi sufficienti sull'appropriato utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale. Questa valutazione deve essere svolta preliminarmente (in sede di identificazione e valutazione dei rischi) e deve essere monitorata lungo tutto il processo di revisione.



Durante il processo di redazione del bilancio d'esercizio, la verifica del requisito della continuità determina di fatto l'applicazione di un *test* "di vitalità" che influenza le scelte degli *stakeholders* e dei soci, i quali devono decidere se mantenere in vita la società o, diversamente, terminare l'attività intrapresa.

Information request list

1	Dichiarazione (lettera di attestazione) ai sensi e per gli effetti degli articoli 1227 e 2409, cod. civ., del riconoscimento della propria responsabilità riguardo alla completezza, autenticità e attendibilità di tutta la documentazione messa a disposizione ai fini dell'espletamento dell'attività estimativa, nonché correttezza ed esattezza delle informazioni ivi contenute e di quelle comunicate verbalmente
2	Organigramma del gruppo economico rientrante nel perimetro dell'analisi
3	Visura gruppo economico
4	Visura camerale storica con eventi pregiudizievoli
5	Visura situazione pagamenti
6	Documentazione sociale (atto costitutivo, statuto e poteri di firma aggiornati)
7	Ultime 48 segnalazioni Centrale Rischi oltre mesi anno in corso
8	Ultimi 4 dossier di bilancio (Stato patrimoniale, Conto economico; Nota integrativa, Relazione sulla gestione; Relazione sindacale, Relazione del revisore, verbale di approvazione)
9	Ultime 4 situazioni contabili al 31.12 complete di scritture di chiusura e assestamento
10	Situazione come da piano dei conti a data recente
11	Dettaglio mastri principali conti di Stato patrimoniale e Conto economico compreso il conto cassa


Information request list

12	Libro giornale ultimi 4 esercizi ed esercizio in corso
13	Libro degli inventari ultimi 4 esercizi in corso ed esercizio in corso
14	Piano aziendale pluriennale e budget d'esercizio
15	Questionario informativo di gruppo e aziendale
16	Situazione debiti si veda banche e altri intermediari finanziari
17	Documentazione bancaria completa (lettere contratto, rogiti, capitolati, documenti di sintesi, piani di ammortamento, estratti conto con liquidazioni periodiche, rating assegnati, comunicazioni, lettere di fidejussioni, pegni e ipoteche)
18	Dettaglio mensile delle operazioni di acquisto e vendita ai fini Iva (imponibili, Iva a debito, Iva a credito, versamenti, crediti Iva da riportare) - ultimi 3 esercizi ed esercizio in corso
19	Dettaglio mensile competenze pagate ai dipendenti (salari e stipendi) - ultimi 3 esercizi ed esercizio in corso
20	Versamenti periodici e relative liquidazioni di tutti i contributi Inps, Inail e Tfr versati relativi agli ultimi 3 esercizi

Information request list

21	Dettaglio posizione erariale e contributiva in essere (estratto)
22	Conto fiscale e Durc con separata indicazione di eventuali pagamenti in arretrato
23	Versamenti periodici e relative liquidazioni di tutte le imposte e tasse anche comunali relative agli ultimi 3 esercizi
24	Copia di tutte le polizze assicurative, certificazioni ambientali, licenze e autorizzazioni
25	Copia dei contratti di recupero crediti e insoluti (CRB/I)
26	Elenco dei creditori titolari di garanzie personali (fideiussioni) e reali (pegno, ipoteca e privilegi speciali o generali) con specifica dei beni su cui grava il diritto, dell'importo del credito garantito e del valore della garanzia
27	Copia documentale di tutte le garanzie rilasciate e ricevute (fideiussioni, pegni, ipoteche)
28	Elenco dettagliato dei clienti e fornitori con specifica indicazione, per ogni nominativo, della regione sociale completa, sede legale, indirizzo, importo, scadenza, percentuale presunta di realizzo/insoluto e della eventuale causa legittima di prelazione
...	...

Lettera di attestazione



A tal proposito è utile che i revisori ricevano apposita dichiarazione (*“Lettera di attestazione”*) ai sensi e per gli effetti degli articoli 1227 e 2409, cod. civ. del riconoscimento della propria responsabilità riguardo la completezza, autenticità e attendibilità di tutta la documentazione messa a disposizione ai fini dell’espletamento dell’attività estimativa, nonché correttezza ed esattezza delle informazioni ivi contenute e di quelle comunicate verbalmente (Quaderno SAF n. 71).

Lettera di attestazione

Gentile Dottore,

Il sottoscritto, [nome e cognome legale rappresentante], nella sua qualità di [qualifica legale] della società [denominazione sociale completa], dichiara che i sottoelencati documenti sono completi, veritieri e corretti e conformi alle scritture contabili aziendali.

Dichiara, inoltre, la propria responsabilità riguardo alla completezza, autenticità e attendibilità di tutta la documentazione messa a disposizione ai fini dell'espletamento dell'attività di diagnosi del rischio d'impresa, nonché correttezza ed esattezza delle informazioni ivi contenute e di quelle comunicate verbalmente.

Conseguentemente, manleva il sindaco/revisore da ogni responsabilità riconducibile alle fattispecie previste dagli articoli 1227 e 2409, cod. civ..

Visura Centrale dei Rischi dal _____ all'ultima data disponibile, richiesta direttamente dal legale rappresentante a una filiale della Banca d'Italia;

Situazione aggiornata dei rapporti, sia su base passiva che attiva, verso banche e altri enti finanziari (società di *leasing* e *factoring*), con separata e specifica indicazione per ciascun ente finanziatore, della forma tecnica d'utilizzo, del fido accordato, del fido utilizzato, delle garanzie rilasciate e delle condizioni negoziali attualmente in vigore (tassi d'interesse, commissioni, spese, valute);

Ultimi fogli informativi (condizioni negoziali) relativi a tutti fidi bancari (per cassa e autoliquidanti), dei mutui e finanziamenti a medio e lungo termine, *leasing* e *factoring*;

Per i finanziamenti bancari (garantiti o chirografi) i rispettivi piani d'ammortamento, con specifica indicazione del debito residuo ancora da rimborsare;

Ultimi 4 bilanci d'esercizio;

Bozza di bilancio d'esercizio _____ comprensiva di tutti gli allegati;

Situazioni contabili al 31 dicembre relative agli ultimi 5 esercizi, comprensive di tutte le scritture di assestamento, a firma e timbro del legale rappresentante;

Situazioni contabili al _____ e al _____ comprensive delle stime di magazzino, a timbro e firma del legale rappresentante;

Dettaglio delle consistenze di magazzino (merci) alla data del Dettaglio delle consistenze di magazzino (merci) alla data del per macro categorie di articoli; per macro categorie di articoli;

Elenco dettagliato dei crediti verso clienti e debiti verso fornitori, con specifica indicazione della ragione legale completa, partita Iva, dell'importo in scadenza ed importo eventualmente scaduto.

Prospetto mensile dei ricavi e degli incassi dal _____ al _____

Procedure di revisione complementari

Qualora siano stati identificati eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare a operare come un'entità in funzionamento, il sindaco-revisore deve attivarsi con la direzione per l'emersione della crisi e deve svolgere procedure di revisione aggiuntive

Occorre, inoltre, evidenziare che la Norma di comportamento n. 11.1. prevede una serie di comportamenti che il collegio sindacale non incaricato della revisione legale può porre in essere al momento in cui sorgano dubbi significativi sulla capacità della società di continuare a operare come entità in funzionamento

Il commento alla Norma di comportamento n. 11.1. afferma proprio che il controllo interno ideato dal Legislatore, fa perno su un sistema che abbandona il concetto di verifica *ex post* e privilegia, al contrario, l'adozione di strumenti organizzativi che siano capaci di rilevare tempestivamente il rischio a seconda delle dimensioni e della tipologia dell'attività dell'impresa e che siano dunque in grado di riconoscere l'imminenza della crisi. L'adeguatezza delle procedure per rilevare segnali di crisi rientra, infatti, tra le caratteristiche di un assetto organizzativo adeguato

Procedure “aggiuntive” contemplate dal Principio di revisione (Isa Italia) 570

lettura critica dei termini dei prestiti obbligazionari e dei finanziamenti per rilevare eventuali inadempienze

lettura critica dei verbali delle assemblee degli azionisti, delle riunioni degli organi responsabili delle attività di governance e di altri comitati pertinenti al fine di constatare se vi siano riferimenti a difficoltà finanziarie

indagine presso i consulenti legali dell'impresa sull'esistenza di controversie legali e contestazioni e sulla ragionevolezza delle valutazioni della direzione circa il loro esito e circa la stima dei relativi effetti economico-finanziari

conferma dell'esistenza, della regolarità e della possibilità di rendere esecutivi accordi con parti correlate e soggetti terzi, volti a fornire o a mantenere un sostegno finanziario e valutazione della capacità finanziaria di dette parti di apportare ulteriori finanziamenti

conferma dell'esistenza, dei termini e dell'adeguatezza delle agevolazioni creditizie

acquisizione e riesame delle relazioni su attività di vigilanza

determinazione dell'adeguatezza del supporto derivante da eventuali cessioni pianificate di attività

Il nuovo Oic 11 «Finalità e postulati del bilancio di esercizio»

Decorrenza

- bilanci che iniziano dal 1° gennaio 2018. E' consentita l'applicazione anticipata.
- Le indicazioni sulla "Prospettiva della continuità aziendale" si applicano, invece, già ai bilanci che hanno inizio a partire dal 1° gennaio 2017

Prospettiva della continuità aziendale

- deve essere relativa ad un orizzonte temporale di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio. Nel caso in cui si ravvisino significative incertezze in Nota integrativa dovranno essere riportati:
 - fattori di rischio
 - assunzioni effettuate
 - incertezze conosciute rispetto ai piani aziendali futuri
 - ricadute in termini di continuità aziendale
 - le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte
 - gli effetti che potrebbero derivarne in termini di continuità aziendale

non è giustificata l'adozione dei criteri di liquidazione

- In caso di crisi d'impresa i criteri di liquidazione non potranno essere applicati prima del formale avvio della fase liquidatoria

La revisione nelle imprese di minori dimensioni

Fino al 2 febbraio scorso era in pubblica consultazione il documento “Approccio metodologico alla revisione legale affidata al Collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni” predisposto dal CNDCEC

Si rileva che le carte di lavoro allegate al documento - consultabili separatamente rispetto al manuale, in appositi file con relativo indice – sono in formato excel, risultando pertanto liberamente modificabili

Il materiale è poi corredato dal “Manuale delle procedure di controllo della qualità per il sindaco-revisore”, strutturato in 27 capitoli che coprono tutte le fasi del processo di audit, dalle attività preliminari di accettazione e mantenimento dell’incarico fino all’emissione della relazione sul bilancio


Per ogni capitolo, nella parte iniziale vengono sintetizzati i contenuti dello stesso e indicati i principi di revisione internazionali ISA Italia di riferimento

La relazione unitaria


La relazione unitaria

Le valutazioni dell'organo di controllo circa l'esame della continuità aziendale incidono anche sull'emissione della propria relazione. Oltre ai nuovi standard pubblicati nel 2017 (tra cui si segnala l'Isa Italia 700 "Formazione del giudizio e relazione sul bilancio" che contiene alcuni esempi di "nuove" relazioni), sia il Cndcec sia Assonime hanno diffuso due documenti in cui commentano il tema della continuità aziendale

La relazione unitaria



Il revisore, laddove ritenga che i dubbi sulla continuità non siano determinanti e l'informativa risulti comunque adeguata, potrà esprimere un giudizio positivo eventualmente anche con un richiamo d'informativa



Se a essere incaricato della revisione è lo stesso collegio sindacale - dotato quindi di entrambe le funzioni di controllo contabile e gestione – occorrerà menzionare il tema della continuità aziendale tanto nella sezione dedicata alla revisione quanto nella sezione dedicata alle osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione. Se l'azienda è, invece, dotata di ulteriori organismi di vigilanza, sarà necessario acquisire informazioni anche da quest'ultimo

Relazione unitaria–Documento CNDCEC 2018

La relazione di revisione deve contenere le conclusioni del revisore circa l'appropriato utilizzo da parte della direzione della società revisionata del presupposto della continuità aziendale in conformità al principio di revisione internazionale ISA Italia n. 570

Le dichiarazioni contenute in tale principio di revisione soddisfano il nuovo obbligo di inserire una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società sottoposta a revisione di mantenere la continuità aziendale, ora richiesto dall'art. 14, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 39/2010

Documenti di riferimento per l'analisi della continuità

Linee guida per il sindaco-revisore alla luce degli Isa Italia

- Allegato 1 *“Questionario relativo all'identificazione, comprensione e valutazione degli elementi di criticità sulla continuità aziendale”*
- Allegato 2 *“Programma di lavoro relativo a procedure aggiuntive in presenza di dubbi significativi sulla continuità aziendale”* (linee guida)

Quaderno n. 71

- Scheda di rilevazione delle anomalie rilevanti;
- Modello di adeguata verifica – versione 3.0;
- Appendice B (*Information request list*);
- Indicatori elencati nel paragrafo 3.3.2

I paragrafi della relazione*

[...]

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società.

[...]

* DOCUMENTO "La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti" -
Versione aggiornata per le revisioni dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2017 - Edizione marzo 2018

I paragrafi in relazione

[...]

Siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.

In presenza di un'incertezza significativa, [sono tenuto] [siamo tenuti] a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio.

Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento;

[...]

Conclusioni

La valutazione circa la sussistenza del principio della continuità aziendale è onere e responsabilità degli amministratori

Si tratta di un concetto dinamico, da collocare all'interno di un preciso arco temporale che, secondo lo IAS 1, abbraccia un periodo pari almeno a 12 mesi, comunque estendibile laddove ritenuto opportuno

L'organo di controllo è infatti consapevole che il rispetto del principio della continuità aziendale determina effetti ben precisi nella valutazione delle poste di bilancio che, diversamente (i.e. valutando il patrimonio aziendale in termini liquidatori) avrebbero un valore pressoché nullo (ad esempio crediti per imposte anticipate, spese di costituzione, spese per ricerca e sviluppo etc. o, per i beni strumentali, rinunciare al recupero del relativo valore mediante l'uso con drastiche riduzione di valore)

Laddove vi siano dubbi sul mantenimento del presupposto della continuità aziendale, l'organo di controllo, oltre a essere chiamato a esprimere un parere all'interno della relazione, sulla base delle informazioni raccolte, dovrà verificare che in Nota integrativa siano presenti le specifiche ulteriori informazioni mirate a:

- descrivere le suddette incertezze in maniera adeguata, anche in una apposita sezione;
- esporre le azioni correttive che la società intende porre in essere;
- valutare l'effetto delle incertezze significative tramite la loro portata e la probabilità del verificarsi dell'evento incerto.

Il requisito della continuità

A cura della Commissione di studio revisione legale

Dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Forlì